

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3151

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato TAORMINA

Concessione di indulto

Presentata il 17 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un provvedimento di indulto è necessario, urgente e ragionevole. Abbiamo di fronte a noi una realtà inquietante ed esplosiva.

Da molto tempo nelle carceri va crescendo la preoccupazione e il timore di eventi che sfuggano di mano. Un allarme che viene non solo dai detenuti, ma da tutto il mondo penitenziario e dal sistema della giustizia. Cresce l'urgenza di fare, di cambiare direzione. Si chiedono condizioni di dignità per chi nel carcere è recluso, per le loro famiglie e rispetto per quanti vi lavorano e operano. Condizioni di dignità e rispetto che sono, infine, garanzia di sicurezza per i cittadini liberi.

Un carcere che umilia e incattivisce sia i reclusi che gli operatori è un pessimo investimento per la società intera: un carcere dissennato, fatto di spregio di vite e spreco di risorse economiche. Negli ultimi trenta anni solo per l'edilizia penitenziaria

sono stati stanziati 2.896 milioni di euro. L'ultimo finanziamento è stato di 417 milioni di euro (finanziaria del 2001) per la realizzazione di 22 nuovi istituti di pena che dovrebbero fornire 5.000 nuovi posti letto sostituendo le strutture già esistenti che attualmente hanno una capienza di 1.800 posti letto. Dei 22 istituti, tuttavia, solo 8 risultano finanziati in base all'ultimo stanziamento. Per gli altri 14 vanno trovati i soldi. Quindi 2.896 milioni di euro per avere comunque quasi 15 mila detenuti in più di quanti le carceri possano contenerne; per avere reclusi ammucchiati uno sull'altro; per far dormire taluni in terra e condannare tutti all'inattività. In tali condizioni avvilenti, avvilente diviene il lavoro di agenti, educatori, magistrati e operatori del volontariato.

Se c'è una cosa su cui tutti, ma proprio tutti, concordano è che l'attuale situazione di sovraffollamento rende in-

gestibili le strutture ed è concausa prima di rischio.

2.896 milioni di euro. E solo nel 2001, vi sono stati 6.353 episodi di autolesionismo, 878 tentati suicidi, 70 suicidi. Per non dire della generalizzata riduzione di risorse economiche a favore dell'intervento educativo e dell'investimento in professionalità e specialisti del trattamento. A queste somme si aggiungono le altre cifre sociali del malessere e della disperazione dei privi di libertà, del disagio degli operatori e del degrado delle strutture.

Si debbono proporre soluzioni e rimedi, adesso. Soluzioni che uniscano gli uomini e le donne di buona volontà; rimedi che sappiano garantire, allo stesso tempo, umanità e giustizia, concretezza e speranza, progettualità per il futuro e buon senso per l'immediato e per l'attuale emergenza. Questo non è impossibile, di questo noi crediamo sia capace il Paese, se correttamente informato.

La proposta è semplice: la prima cura è ridurre la virulenza dell'infiammazione proprio come farebbe ogni medico di buon senso. Nel corso del 2001 i centri di servizio sociale del Ministero della giustizia hanno seguito 44.607 casi di misure alternative alla detenzione: 26.352 detenuti in affidamento in prova, 3.597 in semilibertà, 11.506 in detenzione domiciliare, 1.936 in libertà vigilata e 1.216 hanno avuto sanzioni sostitutive. A fronte di decine di migliaia di persone che scontano la pena fuori dal carcere, altre 56.000 sono in carcere. E di queste, 33.174 sono i condannati definitivi (2002). Dei 33.174 condannati definitivi al 1° luglio 2001, 9.853 dovevano scontare una pena da uno a tre anni, mentre 9.601 avevano un residuo di pena fino ad un anno.

Un indulto servirebbe a fare uscire quella fascia di persone che, comunque, sarebbe destinata a uscire entro poco tempo. Anticiparne l'uscita servirebbe intanto a mitigare la situazione nelle carceri dove hanno fatto ingresso, secondo l'indagine del Ministero della giustizia al 31 dicembre 2001, 15.442 tossicodipendenti, altri 8.368 non tossicodipendenti ma arrestati per reati di droga ai sensi dell'ar-

ticolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990; 1.421 sieropositivi all'HIV (ma, a questo proposito, occorre tenere presente che solo il 38 per cento dei detenuti accetta di sottoporsi al test dell'HIV); 169 detenuti in AIDS conclamato; 16.892 stranieri. Al 1° luglio 2001, 4.863 dei 31.347 detenuti scontava un residuo di pena da tre fino a cinque anni. Queste cifre dimostrano come la gran parte dei condannati sconti per intero le condanne, a dispetto delle ricorrenti polemiche sulla presunta ineffettività delle pene. In questa situazione, l'indulto non sarebbe resa o fallimento della giustizia, ma, all'opposto, precondizione necessaria per poter curare questo sistema, oggi così gravemente malato. Questo atto consentirebbe gli spazi di manovra per porre mano a nuove e più efficaci strategie di prevenzione dal crimine per il futuro.

L'indulto viene subito revocato nel caso di recidiva: alla nuova pena si sommerebbe l'antica: ecco un deterrente certo e a costo zero.

Con tale provvedimento, si consentirebbe alle recenti riforme e razionalizzazioni del sistema giudiziario di potere decollare. E, di conseguenza, ben altra efficacia e nuove certezze nella difesa dai reati. Non agendo, è invece facile prevedere che tali riforme non potranno funzionare, e finiranno per dimostrare l'ingovernabilità del sistema e incentivare sfiducia e insicurezza dei cittadini.

Di fronte all'ipertrofia del sistema penale (agli oltre 56.000 reclusi vanno sommate le decine di migliaia di persone in esecuzione penale esterna), risulta ancora più difficile ricordare che il carcere è un'istituzione relativamente recente. E, se non facilmente superabile, almeno è certamente ridimensionabile. Purché si abbia un po' di coraggio, politico e culturale, recuperando un pensiero critico e radicale: come ha suggerito il Cardinale Martini nell'anno del Giubileo: « invece di interrogarci soltanto sulle pene alternative al carcere, ricerchiamo un'alternativa alla pena ».

Bisogna, pur tuttavia, riconoscere la fondata ragionevolezza delle posizioni dubbiose, espresse anche da autorevolissimi uffici della procura della Repubblica, circa i limiti di un provvedimento clemenziale che, di per sé, certamente non risolve alla radice i problemi. Perfettamente d'accordo con queste preoccupazioni.

Allo stesso tempo, però, lasciare le cose come stanno, non fare nulla perché astrattamente occorrerebbe fare di più e meglio, sarebbe sbagliato e pericoloso. Attendere sarebbe il peggiore dei mali.

In conclusione non pare, oggi più di ieri, che ci sia alternativa ad un provvedimento generale che possa, con equilibrio e pragmatismo, sanare, o almeno sgravare, una situazione penitenziaria decisamente insostenibile.

Per loro e con loro rivolgiamo questo appello agli uomini e alla politica per un provvedimento di indulto. Assieme, e necessariamente, per una diversa e più generale attenzione ai temi del carcere e della pena; un'attenzione capace di produrre, con tempi ovviamente diversi, sul territorio una rete di opportunità di integrazione sociale, abitativa, lavorativa. Solo questa rete, infatti, può costruire una risposta vera e di ampio respiro ai problemi della recidiva e della microcriminalità.

In questo senso, il provvedimento di indulto di cui auspichiamo l'approvazione, è la premessa, non la conclusione, di un discorso: per un carcere più umano e per pene diverse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

ART. 2.

1. È concesso indulto, per intero, alle pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte l'indulto.

ART. 3.

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

ART. 4.

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 16 settembre 2002.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

